

STATUTO

- Disposizioni generali -

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata " TUTTI A SCUOLA –ONLUS"
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale " (in breve Onlus), che
ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in
ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Napoli, via Cimarosa n. 84.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse
su tutto il territorio nazionale sedi secondarie e uffici distaccati.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata fino al 2076.
Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea anche
prima della scadenza.

Art. 4 - Statuto e regolamento

L'associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 460/97 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori della organizzazione e dell'attività dell'ente.

Art. 5 - Finalità e scopo

L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori educativo, sportivo e sociale in favore di persone diversamente abili (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 c. 1 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'associazione ha come obiettivo primario la promozione della qualità della vita delle stesse attraverso la realizzazione del diritto allo studio , nonché di ogni altra iniziativa atta a riabilitare ed integrare gli stessi soggetti nel tessuto sociale, diffondendo peraltro nella collettività e nelle istituzioni una maggior consapevolezza circa le loro specifiche esigenze.

Per realizzare tali finalità l'associazione potrà :

- a) istituire centri assistenziali , ricreativi e sportivi;
- b) istituire e gestire corsi di formazione e specializzazione rivolti ad operatori (associati), addetti all'educazione dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche e psichiche;
- c) stabilire rapporti con enti pubblici, privati ed organismi scolastici, allo scopo di realizzare progetti di integrazione educativa, sociale, sportiva ed occupazionale;
- d) collaborare con enti, associazioni, organismi interessati allo studio ed alla ricerca sulle sindromi da alterazioni globali dello sviluppo psicologico;
- e) svolgere opera di informazione e supporto ai familiari degli assistiti;

f) indire manifestazioni di propaganda delle attività istituzionali;

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 6 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal patrimonio iniziale di €550,00 (cinquecentocinquanta) ;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati ;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche ;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

L'associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro o natura, nonché donazioni. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di €50,00 (cinquanta) .

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- _dei versamenti effettuati dai soci fondatori e di quelli ulteriori;
- _dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- _degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità , fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al fondo. Essi non sono inoltre trasmissibili ad alcun titolo né sono rivalutabili.

Art. 7 - Gli Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione..

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente della associazione.

Sono organi dell'associazione :

- _ l'assemblea dei soci
- _ il Comitato Direttivo
- _ il Presidente
- _ il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 8 - Assemblea

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- _ all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- _ alla nomina del Comitato Direttivo;
- _ alla nomina del Collegio dei Revisori;
- _ all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- _ ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato o partecipante maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Art. 9 - Amministrazione

IL Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette . Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone alla approvazione dell'assemblea . Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposto alla assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente , dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o, per i casi urgenti,

invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

L'assemblea può nominare tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12 - Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della associazione , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - Disposizioni generali e finali

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. :

- a) - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) - per le altre cause di cui all'art.27 c.c. .

Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo dell'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Presidente: Dr. Antonio Nocchetti